

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Ezio Crespi" - VAIC86600X
Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) **Tel.** 0331/684288 **Fax** 0331/695999
Sito: www.comprensivocrespi.gov.it - **E-mail:** VAIC86600X@istruzione.it
VAIC86600X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. 2932

Busto A., 01/10/2018

Circ. 39

Ai genitori degli alunni

Oggetto: invito a versare il contributo per l'assicurazione. Le ragioni per tutelare gli alunni e le famiglie.

La presente lettera è indirizzata a tutti i genitori per informarli e per spiegare, con l'aiuto del nostro Broker assicurativo, le ragioni per tutelare gli alunni e le famiglie attraverso la polizza assicurativa integrativa all'INAIL.

Assicurazione obbligatoria fornita dallo Stato – Copertura INAIL

Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi, pertanto, godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tale copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. Gli alunni sono coperti soltanto nei casi di partecipazione ai laboratori e alle attività di educazione fisica.

Solo quando l'incidente avviene nelle predette condizioni, e solo quando supera i tre giorni di prognosi, diventa "infortunio sul lavoro" e si ha diritto alla copertura assicurativa dell'INAIL.

In tutti gli altri casi non c'è la copertura assicurativa, in particolare va evidenziato che non c'è mai la copertura R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi).

Conseguenze per i genitori

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall'assicurazione fornita dallo Stato. Tutte le spese sono pertanto a carico dei genitori.

Lo stesso vale se un alunno crea un danno sia fisico che materiale ad un altro alunno o a cose o animali di un terzo. Le spese per i danni creati da quest'alunno durante l'attività scolastica sono interamente a carico dei suoi genitori (Responsabilità Civile Terzi).

Restano senza copertura assicurativa anche le attività di pre e post scuola e quelle effettuate all'esterno dell'edificio scolastico, come le gite di istruzione, scambi culturali, visite a musei, attività sportiva scolastica o la partecipazione a particolari eventi.

In questa situazione gli alunni, i cui genitori non hanno aderito alla polizza "integrativa" proposta in convenzione dalla scuola e che non dispongono di una propria polizza RCT e Infortuni con coperture e massimali adeguati, polizze che

all'uopo dovranno essere esibita per verificarne i contenuti con la collaborazione del nostro Broker assicurativo, non potranno partecipare a qualsiasi attività extra scolastica (gite, attività sportiva scolastica, visite, ecc.), che potrebbe configurare una responsabilità sia a carico della scuola (*culpa in vigilando*) sia a carico dei genitori (*culpa in educando*).

Vantaggi per gli alunni e le loro famiglie nell'aderire alla polizza "Integrativa"

La polizza integrativa è un contratto fatto in convenzione per consentire alle singole famiglie di poter usufruire dei seguenti vantaggi:

- una garanzia Responsabilità Civile Terzi;
- una estensione della garanzia degli Infortuni a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche svolte degli alunni;
- estensione della copertura assicurativa in tutti quei casi non previsti dalla Legge;
- la garanzia Assistenza;
- la garanzia Tutela Legale;
- l'insieme delle suddette garanzie ad un prezzo molto contenuto.

Per ottenere ciò è da sempre consuetudine che il contratto assicurativo sia stipulato dalla scuola (Contraente) e pagato dai genitori (Beneficiari). Trattasi di un contratto assicurativo per conto altrui, i cui beneficiari sono le famiglie degli alunni. Contratto assicurativo mai messo in discussione in quanto non gioverebbe a nessuno: né ai genitori, che singolarmente pagherebbero molto di più ed avrebbero dei costi gestionali relativi alla voce scuola enormemente più alti, né alle scuole che resterebbero esposte ad onerose azioni giudiziarie.

La scuola ha valutato, come prevede e consente la normativa vigente, le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative con la collaborazione del nostro Broker incaricato e deliberato per l'offerta più conveniente, ma non può autonomamente farsi carico del relativo onere. La polizza assicurativa, dunque, **deve essere a carico del Beneficiario, ovvero deve essere pagata dai genitori degli alunni.**

E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento dell'assicurazione per la tutela del minore durante l'attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si rinnova l'invito a tutti i Genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura dell'assicurazione integrativa.

Se nonostante quanto sopra riportato, da parte della famiglia permane la richiesta di fruire di propria assicurazione, si prega di fornire tipologia e Agenzia c/o la quale la stipula è stata effettuata.

Grazie per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boracchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate